

*Se si può impor
gabellà sull'en-
trata, o la sor-
cita delle mer-
canzie.*

§. VII. Dal sopra detto adunque si può dedurre la decisione d'una quistione spettante appunto alle gabelle: val a dire se per la legge dell'umanità sia permesso esigere sopra le mercanzie, che passano per le nostre terre, fiumi, o seni di mare qualche contribuzione? Poichè vi avrebbe una grande inumanità a non accordare che con isborso di danari quello, che a tutto il mondo permettere si dovesse per legge d'umanità gratuitamente.

E non v'ha dubbio perciò, che lecitamente non si possano pretendere, e far pagare; poichè quanto al trasporto delle mercanzie per terra, il mantenimento delle strade, che le carrette guastano, e sfondano, la sicurezza delle stesse, il danno dei campi vicini a quelle strade, la libertà, che il Principe dà di transitare a que' tali su le sue terre (1); non v'ha dubbio, che l'autorizzino a ricercare quel tributo da cadaun passaggiero, quasi in rifacimento de' suoi discapiti, e in rimborso delle sue spese. In oltre il grande numero de' passaggieri fa incarir li viveri alli paesani, onde ragionevole è, che quei tali (2)

fore-

motivo quelli, che vogliono condur delle forestiere merci al proprio paese, o trasportare in un terzo paese delle merci, che crescono, e si lavorano nelle loro terre, possano essere obbligati ad esporle in vendita; se almeno il popolo per le cui terre passano, non ha bisogno. Anch'io concorro col Barbeirac, che in ciò nulla d'ingiustizia vi abbia, purchè si voglia provvedere un cotal popolo forestiere delle cose, che in traversando gli stati nostri vanno altrove a cercare; o comperar quelle, che crescono, o si fabbricano presso di noi a un ragionevole prezzo, e conveniente. Mentre per qual motivo andar lontano vorrebbero accomodar seco noi più vicini, qualor trovansi passabilmente il loro conto, quantunque un maggior guadagno far potessero, se si lasciassero passar oltre? E però in tal caso egli è libero di concedere, o non concedere il transito alle straniere merci. E tutto quello, a cui badare si deve si è, di non nuocere agli abitanti del paese, e al loro commercio; lo che dipende poi dalle diverse circostanze, in cui essi trovansi, le quali dalla prudenza di chi governa bilanciar si devono. Nè dico nulla poi dei trattati, che in simil proposito si ponno aver fatti: poichè egli è chiaro, che fin tanto sussistono, persona non è in arbitrio di fare, se non quanto ha con gli stessi convenuto.

(1) Per questo appunto il Re Salomone grandi imposte aveva stabilite sopra

li Cameli, Cavalli, e Tele, che passavano d'Egitto in Siria, o nel paese degli Ethei per la Giudea. Pagavasi pure qualche tributo per l'incenso, che d'Arabia in altri paesi trasferivasi. Vedi I. Reg. X. 29. Vedasi sopra un tal passo il Grozio, e le Clerc; e il primo ancor de jure belli Lib. II. Cap. II. §. 14. Num. 2.

(2) L'imposizione pel passaggio de' ponti non si ha da dire meno legittima, per quello che con ciò s'indennizza delle spese, che si ha dovuto fare nel costruirli, e per quello che si è in debito di mantenerli, e ripararli. Lo stesso dir si deve rispetto a quei luoghi, ne' quali si ha presa la pena di rendere il cammino più corto, e facile, in riempiendo P. E. fossi, o in seccando marea per la comodità dei viandanti, e dei vetturali. Se taluno ancora fosse venuto a capo di rompere, e di tagliare l'Istmo di Corinto, e per tal mezzo di riunire il Mar Ionio col Mar Egeo; egli avrebbe al certo potuto esigere con ragione una moderata imposizione dai passaggieri, che avrebbero risparmiato un tanto giro, e abbreviato, e facilitato il cammino. Di fatti si vede, che ancorchè non vi avesse un canale di comunicazione tra gli due Mari, li Mercanti d'Asia, e d'Italia si facevano premura d'evitare il contorno del capo di Malea, e di passar a Corinto, quantunque all'Istmo si avesse un pedaggio per le merci, che entravano, e fortivano dal Peloponeso. Vedi Strabon. Geograph. Lib. VIII. pag. 378.